

**DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013**  
**124/2013/R/GAS**

**RIFORMA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NEL SERVIZIO DI TUTELA. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE CCI PER IL SEMESTRE 1 APRILE – 30 SETTEMBRE 2013 E AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI CALCOLO DELLA COMPONENTE QS. MODIFICHE AL TIVG**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 marzo 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481( di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 15 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00 e dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12;

- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 116/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 116/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 263/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 263/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 578/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 92/2013/R/GAS);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 456/12/R/gas con l'Allegato A, relativo alla chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione 263/2012/R/GAS, sulla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale;
- il documento per la consultazione 13 novembre 2012, 471/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 471/2012/R/GAS), recante "Mercato del gas naturale, riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela – Primi orientamenti" ;
- il documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 58/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 58/2013/R/GAS), recante "Mercato del gas naturale – Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela – Orientamenti finali";
- il documento per la consultazione 15 marzo 2013, 106/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 106/2013/R/GAS), recante "Mercato del gas naturale – Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela – Revisione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio" .

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;

- la legge 125/07, all'articolo 1, comma 3, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le richiamate previsioni della legge 125/07 e del decreto legislativo 93/11 trovano conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla sopraccitata deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostino a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- il decreto legge 1/12, all'articolo 13, ha previsto che, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili ai valori europei, l'Autorità, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduca progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato;
- a quest'ultimo riguardo, il citato articolo 13, del decreto legge 1/12, ha stabilito inoltre che, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, i mercati di riferimento da considerare siano quelli europei, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 130/10.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 5, del TIVG prevede che le condizioni economiche di fornitura che l' esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolino nelle seguenti componenti unitarie:
  - a. componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso  $CCI_i$ ;
  - b. componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio  $QVD$ ;
  - c. componente relativa al servizio di trasporto  $QT_{i,t}$ ;
  - d. componente relativa al servizio di stoccaggio  $QS$ ;

- e. componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione;
- f. componente relativa agli oneri aggiuntivi  $QOA$ ;
- l'articolo 6, del TIVG definisce l'articolazione e i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso  $CCI_t$ , stabilendo in particolare che tale componente sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
  - a)  $QCI$ , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
  - b)  $QE_t$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato secondo la formula:

$$QE_t = [\alpha \times P_{TOP,t} + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}]$$

dove:

- $\alpha$  è il peso attribuito al corrispettivo  $P_{TOP,t}$  pari a 0,95;
- $P_{TOP,t}$  è l'indice calcolato ai sensi del comma 6.3 del TIVG;
- $P_{MKT,t}$  è l'indice, espresso in €/GJ, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub *TTF*, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- inoltre, ai fini della quantificazione della componente  $CCI_t$ , il medesimo articolo 6 del TIVG, prevede che:
  - il corrispettivo  $QCI$  sia determinato come somma delle quote:
    - a)  $QCI_{tint}$ , a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissata pari a 0,461667 €/GJ;
    - b)  $QCI_{gross}$ , a copertura di altre partite relative all'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, comprensive di un'equa remunerazione dell'attività svolta e fissata pari a 0,468817 €/GJ;
  - il corrispettivo  $P_{TOP,t}$  sia determinato mediante la seguente formula:

$$P_{TOP,t} = 6,707731 \times I_t - 0,259696$$

dove l'indice  $I_t$  è l'indice delle quotazioni di un paniere di combustibili.

#### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il documento per la consultazione 471/2012/R/GAS ha illustrato gli orientamenti iniziali dell'Autorità in relazione alla riforma delle condizioni economiche applicate ai clienti finali che si avvalgono del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: condizioni economiche del servizio di tutela);
- la suddetta riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela discende dalla progressiva e strutturale evoluzione del mercato all'ingrosso avvenuta nel corso degli ultimi anni, ancora più incisivamente in Italia che in Europa, che ha

portato a prezzi del gas naturale all'ingrosso allineati a quelli degli altri mercati europei;

- più in dettaglio, l'adozione del predetto documento di consultazione si colloca in esito a un'attenta attività di monitoraggio, da parte dell'Autorità, del mercato all'ingrosso e delle evoluzioni dei contratti di approvvigionamento di breve e di lungo termine; nell'ambito di tali attività, rientra anche l'istruttoria conoscitiva sulla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, conclusa con la deliberazione 456/2012/R/gas; in particolare, la Relazione allegata a tale delibera ha evidenziato, tra l'altro:
  - una tendenza perdurante e progressiva, nei due anni termici 2011/2012 e 2012/2013, verso prezzi di cessione all'ingrosso prossimi, quando non sostanzialmente allineati, ai valori rilevabili sul mercato;
  - il carattere strutturale, e non contingente, dei differenziali registrati tra i costi di approvvigionamento dei venditori al dettaglio e la componente  $CCI_t$ , causato, da un lato, dall'attuale regolazione dell'Autorità che prevede il calcolo di tale componente secondo criteri ancorati ai contratti di lungo periodo, e, dall'altro lato, dallo sviluppo anche nel nostro Paese di un mercato all'ingrosso che inizia a produrre i primi benefici che, attualmente, non vengono adeguatamente trasferiti ai clienti finali;
- l'esito della predetta istruttoria conoscitiva è stato preceduto da alcuni interventi dell'Autorità (in particolare, le deliberazioni 116/2012/R/gas e 263/2012/R/gas), comunque adottati in seguito a consultazioni pubbliche e basati sulle informazioni acquisite dagli operatori dei mercati all'ingrosso, i quali interventi, anche in attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 1/12, hanno modificato la struttura della formula di calcolo del corrispettivo variabile  $QE_t$ : (i) integrandola con il prezzo rilevato sui mercati di breve termine e (ii) introducendo un sistema di ponderazione tra quest'ultima forma di approvvigionamento e l'approvvigionamento mediante contratti pluriennali; ciò al fine di tenere in considerazione la riscontrata diversificazione delle forme di approvvigionamento da parte dei venditori;
- conseguentemente, anche alla luce di un quadro informativo più profondo e completo, acquisito anche mediante l'istruttoria conoscitiva, l'Autorità, con il documento per la consultazione 471/2012/R/GAS, ha prospettato una riforma strutturale delle modalità di determinazione delle condizioni economiche di tutela, prevedendo, in particolare, con decorrenza 1 aprile 2013, di definire la componente  $CCI_t$  unicamente sulla base del prezzo del mercato all'ingrosso; ciò al fine di permettere una migliore attribuzione a ciascun cliente finale del costo di approvvigionamento all'ingrosso, garantendo la coerenza tra i costi sostenuti dai venditori per l'approvvigionamento del gas naturale e i ricavi conseguibili dall'applicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela;
- le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 471/2012/R/GAS, pur esprimendo una generale condivisione circa le finalità dell'intervento, hanno evidenziato alcune criticità riguardanti, tra l'altro, le tempistiche per l'implementazione della completa riforma a partire dal secondo trimestre 2013, ritenendole eccessivamente ristrette per i seguenti motivi:
  - in relazione alle esigenze connesse ai contratti ancora in essere nel presente anno termico, con particolare riferimento alle difficoltà di copertura dei rischi derivanti dalla diversa struttura tra le formule usate in detti contratti e

le formule proposte dall'Autorità per la determinazione della componente a copertura dei costi relativi alla materia prima;

- è stato inoltre rilevato che difficilmente entro aprile 2013 sarà effettivo l'avvio del mercato fisico a termine del gas per la definizione della nuova componente a copertura dei costi relativi all'approvvigionamento di gas naturale;
- con il documento per la consultazione 58/2013/R/GAS l'Autorità, pertanto, anche tenuto conto delle sopra richiamate osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 471/2012/R/GAS, ha illustrato i propri orientamenti finali in merito alla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, ad eccezione di quanto concerne la componente  $QVD$ , in relazione alla quale le proposte dell'Autorità sono oggetto di uno specifico documento per la consultazione (documento per la consultazione 106/2013/R/GAS);
- in particolare, nel documento per la consultazione 58/2013/R/GAS l'Autorità ha previsto un processo di implementazione della riforma articolato in più fasi:
  1. una prima fase di attuazione della riforma, con riferimento al periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 settembre 2013, in cui viene mantenuta la struttura della formula di calcolo del corrispettivo variabile  $QE_t$ , aumentando però il peso dell'indice relativo ai prezzi di mercato di breve periodo, in coerenza con le evidenze oggettive acquisite anche nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva;
  2. una seconda fase di piena implementazione della riforma, a decorrere dall'1 ottobre 2013, in cui saranno completamente trasformate ed innovate le modalità di determinazione della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas e, coerentemente, delle altre componenti che concorrono a definire le condizioni economiche del servizio di tutela ai sensi del TIVG, per assicurare il principio di proporzionalità richiamato dalla Corte di Giustizia;
  3. una terza fase, il cui avvio operativo è previsto successivamente all'1 ottobre 2014, in cui potranno essere introdotti, nell'ambito delle condizioni economiche, nuovi strumenti di copertura;
- il processo graduale di implementazione della riforma, di cui al documento per la consultazione 58/2013/R/GAS, è stato individuato considerando le seguenti esigenze, contrapposte, degli operatori coinvolti e dei clienti finali:
  - da una parte, l'esigenza di tenere conto dei costi e dei tempi necessari alle società di vendita per adeguare, in coerenza con la nuova regolazione, le loro politiche di approvvigionamento, anche in ragione dei contratti conclusi e tutt'ora in essere;
  - dall'altra, l'esigenza di accelerare il trasferimento dei corretti segnali di prezzo della materia prima ai clienti finali, anche in ragione del permanere del differenziale tra il prezzo di breve termine del gas e quello implicito nell'attuale modalità di determinazione della componente  $CCI_t$ .

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con specifico riferimento alla prima fase di attuazione della riforma (periodo compreso tra l'1 aprile 2013 e il 30 settembre 2013), nel documento per la consultazione 58/2013/R/GAS sono stati espressi gli orientamenti dell'Autorità in merito alla sola variazione dell'attuale formula di quantificazione della componente  $CCI_t$ , prevedendo che:
  - a. il livello del corrispettivo fisso ( $QCI$ ) rimanga uguale a quello attuale;
  - b. il corrispettivo variabile ( $QE_t$ ) a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, venga calcolato secondo una formula che pondera tra:
    - il livello dell'indice  $P_{TOP,t}$ , con un peso pari all'80%
    - il livello dell'indice  $P_{MKT,t}$ , con un peso pari al 20%;
- in risposta al documento per la consultazione 58/2013/R/GAS, con riferimento alla prima fase di attuazione della riforma per il periodo dall'1 aprile al 30 settembre 2013:
  - molti soggetti, sia lato offerta sia lato domanda, hanno giudicato la proposta dell'Autorità adeguata rispetto al criterio di gradualità ed in linea con l'evoluzione del mercato all'ingrosso del gas in Italia;
  - alcuni operatori hanno invece contestato l'assenza, nel documento per la consultazione, di maggiori evidenze quantitative, come il peso dei contratti di breve termine nel portafoglio di approvvigionamento dei principali operatori che servono il mercato tutelato, al fine di giustificare la revisione proposta del peso dell'indice di mercato dal 5% al 20%;
  - alcune società di vendita al dettaglio hanno, infine, evidenziato gli impatti economici negativi di tale proposta derivanti dal disallineamento, che si verrebbe a creare tra i contratti di acquisto del gas per l'anno termico 2012-2013, già siglati con il proprio grossista, e i contratti di fornitura ai clienti finali;
- circa gli elementi quantitativi a favore di una revisione al rialzo dell'indice di mercato nella formula vigente del corrispettivo variabile  $QE_t$ , occorre premettere, anzitutto, che, nella definizione dei parametri di calcolo, l'Autorità deve fare riferimento, in assenza di riferimenti di mercato che rappresentino prezzi del gas all'ingrosso a cui i venditori o i loro fornitori siano in grado di approvvigionarsi, a un generale criterio di coerenza con i costi medi efficienti riscontrabili, ovvero alle modalità mediamente utilizzate dalla generalità dei venditori al dettaglio ai fini dell'approvvigionamento all'ingrosso; a tal fine, inoltre, gli elementi e i valori indicati nel documento di consultazione si basano su dati oggettivi, effettivamente verificabili;
- in tale prospettiva, il valore del 20% appare coerente con i dati oggettivi disponibili, nonché con riferimento al fatto che tale valore sarà applicato nel presente anno termico, al solo periodo estivo (caratterizzato come noto da minori quantitativi di gas consumati); al riguardo, peraltro, il documento per la consultazione 58/2013/R/GAS, cui si rinvia sul punto, ha già evidenziato come, su base annua, un peso del 5% dell'indice di mercato applicato nella stagione invernale e del 20% applicato in quella estiva, corrisponda ad una percentuale

media ponderata (compresa tra il 5 e il 10%), in linea sia con la struttura nazionale di approvvigionamento del gas sia con i volumi negoziati sulle piattaforme gestite dal GME, ovvero con le possibili modalità di approvvigionamento di breve termine per il gas destinato al mercato italiano; infine, la stessa istruttoria conoscitiva sulla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio ha evidenziato come circa il 50% dei volumi destinati ai clienti aventi diritto al servizio di tutela siano stati approvvigionati sul mercato all'ingrosso, con riferimento ai più recenti anni termici, a prezzi mediamente allineati ai prezzi rilevati sui mercati di breve termine nello stesso periodo;

- con riguardo alla modifica dei pesi degli indici che definiscono il corrispettivo variabile  $QE_t$ , si è già ricordato come la sostanziale conferma della struttura della formula attualmente vigente sia funzionale a contemperare, nel corso del presente anno termico, le esigenze contrapposte dei clienti finali serviti in tutela e dei venditori al dettaglio.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- rispetto a quanto indicato nel documento per la consultazione 58/2013/R/GAS circa le modalità di determinazione della nuova componente relativa alla materia prima (componente  $C_{MEM}$ ) a partire dall'1 ottobre 2013, dalle osservazioni pervenute sono emerse:
  - a) la richiesta, da parte di alcuni operatori, di mantenere le attuali modalità di determinazione della componente  $CCI_t$ , eventualmente attribuendo un maggior peso all'indice  $P_{MKT,t}$ ;
  - b) la preferenza, da parte di altri operatori, di definire la nuova componente  $C_{MEM}$  mantenendo il riferimento di prezzo ai prodotti *forward* trimestrali negoziati presso l'*hub TTF* in quanto il riferimento alle quotazioni del mercato a termine del gas organizzato dal GME potrebbe, in una prima fase, essere poco liquido e rappresentativo;
  - c) l'esigenza, manifestata dalla maggior parte degli operatori, che le modalità di determinazione della nuova componente  $C_{MEM}$ , a copertura del costo medio efficiente di mercato all'ingrosso, siano note tempestivamente al fine di permettere le opportune coperture da parte degli operatori medesimi;
- con riferimento al mantenimento dell'attuale modalità di determinazione della componente  $CCI_t$ , tale modalità non risponde all'obiettivo di trasferire ai clienti finali i benefici derivanti dallo sviluppo del mercato all'ingrosso; peraltro la seconda fase della riforma prevede l'introduzione di esplicite componenti volte a garantire il passaggio graduale alle nuove modalità di approvvigionamento e opportune modifiche della componente  $QVD$ , prospettate nel documento per la consultazione 106/2013/R/gas; pertanto il mantenimento dell'attuale formula di determinazione della componente  $CCI_t$  comporterebbe la non applicazione anche degli altri aspetti considerati nella riforma, compresi gli orientamenti dell'Autorità espressi in tema di gradualità per i venditori al dettaglio nonché i livelli della componente  $QVD$  indicati nel documento per la consultazione 106/2013/R/gas;
- pertanto, successivamente all'implementazione del presente provvedimento ed in linea con l'articolazione in più fasi della riforma, saranno definite le modalità

di determinazione di tutte le componenti che concorrono alla definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela;

- relativamente al riferimento di mercato da utilizzare per la definizione della nuova componente a copertura dei costi della materia prima gas, l'utilizzo delle quotazioni del mercato a termine in via di costituzione permette di rispecchiare meglio le condizioni di approvvigionamento del mercato nazionale e, pertanto, risulta essere la scelta preferibile; tuttavia devono essere opportunamente tenute in considerazione le esigenze segnalate dagli operatori in termini di conoscenza con adeguato anticipo delle modalità di determinazione della nuova componente  $C_{MEM}$ .

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con le deliberazioni 75/2013/R/GAS e 92/2013/R/GAS, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni normative introdotte dal Ministro con i decreti 15 febbraio 2013 in materia di conferimento di capacità di stoccaggio anche tramite procedure d'asta;
- la deliberazione 92/2013/R/GAS ha tra, l'altro, modificato, con decorrenza 1 aprile 2013, i criteri di calcolo della componente relativa al servizio di stoccaggio  $QS$ , per tener conto della definizione, in riduzione rispetto alla situazione vigente, della capacità di spazio da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 164/00 e dei nuovi corrispettivi d'asta per la quota di capacità di stoccaggio così conferita;
- inoltre, tale riduzione è coerente con il fatto che i costi di sistema per l'acquisizione delle risorse necessarie alla gestione di eventuali situazioni di criticità sono trasferiti ai clienti finali, come oneri aggiuntivi al servizio di trasporto, attraverso la componente  $QOA$ ;
- ulteriori modifiche alla componente  $QS$  al fine di dare piena attuazione alla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, a decorrere dall'1 ottobre 2013, saranno definite nel rispetto dell'esigenza di garantire la copertura economica dei costi efficienti di modulazione sostenuti dalle imprese ai fini della fornitura ai clienti tutelati, anche in considerazione del fatto che gli oneri finanziari connessi all'acquisto e alla gestione delle risorse di modulazione saranno opportunamente riconosciuti nell'ambito del suddetto processo di revisione delle condizioni del servizio di tutela, inclusa la determinazione della componente  $QVD$ .

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alla prima fase della riforma, che troverà attuazione per il periodo relativo al semestre 1 aprile – 30 settembre 2013, definire i criteri di calcolo della componente  $CCI_t$ , di cui all'articolo 6, comma 1, del TIVG, prevedendo che il peso  $\alpha$  attribuito al corrispettivo  $P_{TOP,t}$  sia pari a 0,80 e individuando, in tal modo, una struttura di approvvigionamento che risulta coerente con i costi medi efficienti dei venditori al dettaglio – che, come più ampiamente illustrato nei considerati, nei più recenti anni termici sono risultati

allineati per circa il 50% del portafoglio ai prezzi di mercato di breve periodo - e che garantisce al tempo stesso ai medesimi venditori, che hanno sottoscritto contratti di approvvigionamento di durata annuale, la gradualità prevista dal contesto normativo;

- rimandare ad un successivo provvedimento, da emanarsi entro il 30 aprile 2013, l'implementazione della seconda fase della riforma che entrerà in vigore a decorrere dall'1 ottobre 2013, stabilendo al contempo che:
  - a) in tale successivo provvedimento saranno innovate le modalità di determinazione di tutte le componenti delle condizioni economiche del servizio di tutela, prevedendo esplicite componenti in linea con il principio di gradualità e sarà altresì individuato il riferimento di mercato da utilizzare per consentire la conoscenza del medesimo con adeguato anticipo;
  - b) il suddetto provvedimento sia contestuale alla determinazione della componente *QVD*, in linea con gli orientamenti previsti nel documento per la consultazione 106/2013/R/gas;
- modificare il valore della componente del servizio di stoccaggio di cui all'articolo 9 del TIVG, al fine di tener conto di quanto previsto all'articolo 6 della deliberazione 92/2013/R/GAS

## **DELIBERA**

1. con riferimento alla prima fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, di sostituire, per il periodo relativo al semestre 1 aprile – 30 settembre 2013, all'articolo 6, comma 1, lettera b), del TIVG le parole “pari a 0,95” con “pari a 0,80”;
2. con riferimento alla seconda fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, che avrà avvio a decorrere dall'1 ottobre 2013, di prevedere che entro il 30 aprile 2013, l'Autorità definisca, con successivo provvedimento, le modalità di determinazione delle componenti delle condizioni economiche del servizio di tutela, prevedendo altresì l'introduzione di esplicite componenti in linea con il principio di gradualità e individuando il riferimento di mercato all'ingrosso da utilizzare;
3. di sostituire, con decorrenza 1 aprile 2013, all'articolo 9, comma 1, del TIVG le parole “pari a 0,329691 euro/GJ” con “pari a 0,185896 euro /GJ”;
4. di pubblicare la presente deliberazione e la nuova versione del TIVG, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*